

- gli accordi ai sensi del quale lo Stato membro della società controllante prende in considerazione le perdite delle società registrate nel Regno Unito trovano applicazione indipendentemente dal fatto che le perdite siano state dedotte o meno in un altro Stato membro.
- c) Se la soluzione sarebbe diversa qualora risultasse che lo sgravio è stato ottenuto per le perdite nello Stato membro in cui la filiale è registrata e, in questo caso, se rilevi il fatto che lo sgravio è stato ottenuto da un gruppo non collegato di società al quale è stata venduta la filiale.

Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 ottobre 2003 (fax 24.10.2003)

(Causa C-455/03)

(2003/C 304/28)

Il 29 ottobre 2003, la Repubblica francese, rappresentata dai sigg. F. Alabrune, G. de Bergues e Ch. Lemaire, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

- annullare il regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1) Incompetenza della Commissione ad adottare il regolamento controverso: né gli artt. 41-44 EA, né il regolamento (Euratom) del Consiglio n. 2587/1999, cui la Commissione fa riferimento nel regolamento controverso, rappresentano un fondamento giuridico che permetta alla Commissione di adottare tale regolamento.

2) Violazione del Trattato EA:

- Art. 42 EA: in applicazione del procedimento attuato dal regolamento controverso, la Commissione modifica de facto il termine di tre mesi previsto da tale disposizione del Trattato EA, che solo il Consiglio era legittimato a modificare.
- Art. 43 EA: nell'adottare il regolamento controverso, la Commissione ha oltrepassato le competenze ad essa conferite da tale disposizione. Infatti, essa ha attuato, mediante uno strumento di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro, un vero procedimento dettagliato di esame dei progetti d'investimento, che presenta un carattere quasi-sospensivo.
- Art. 44 EA: in conformità al regolamento controverso, la pubblicazione dei progetti di investimento comunicati alla Commissione acquisisce carattere obbligatorio e automatico, mentre, secondo tale articolo, essa ha semplicemente carattere facoltativo. D'altra parte, il regolamento controverso non precisa che tale pubblicazione può intervenire soltanto con il previo consenso degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate.
- Art. 194, n. 1, primo comma, EA: la Commissione ha violato l'obbligo di segreto professionale di cui all'art. 194, n. 1, primo comma, EA, consentendo a terzi l'accesso ai progetti d'investimento notificati dalle persone e dalle imprese interessate, quando tali progetti contengono informazioni confidenziali le quali rientrano in particolare nell'ambito del segreto professionale delle persone e delle imprese in questione.

3) Violazione del principio di certezza del diritto: in conformità al regolamento controverso, «si raccomanda» alle persone o alle imprese interessate di non attuare il loro progetto di investimento prima che la Commissione abbia adottato la sua raccomandazione in ordine al progetto di cui trattasi ovvero che quest'ultimo sia giudicato compatibile con gli obiettivi e le disposizioni del Trattato EA. Del pari, la Commissione viola il requisito di certezza del diritto prevedendo che, quando il procedimento dettagliato di esame è stato avviato dalla Commissione, quest'ultima «per quanto possibile [...] si adopera» per formulare una raccomandazione entro un termine di sei mesi. Infatti, le persone o le imprese interessate ignorano il termine entro il quale la Commissione adotterà la sua raccomandazione in caso di avvio di un procedimento dettagliato di esame.

⁽¹⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 15.